

## **Modifica articoli 3 e 20 delle Condizioni Generali di Contratto per l'Accesso al Servizio telefonico di Base**

### **Articolo 3**

#### **Recesso**

1. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione scritta a Telecom Italia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi con almeno 15 giorni di preavviso. Il Cliente è comunque tenuto a pagare il corrispettivo del Servizio fruito ed il canone relativo all'ultimo mese di utilizzo del Servizio.

2. Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare, a fronte dei costi sostenuti da Telecom Italia per le prestazioni di disattivazione, l'importo indicato nel Profilo Commerciale (intendendosi per ciò la descrizione delle specifiche componenti e delle diverse caratteristiche tecniche/commerciali/economiche del Servizio). Tale importo non sarà dovuto nei casi in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso per effetto di variazioni contrattuali comunicate da Telecom Italia ai sensi della vigente normativa.

3. Il Cliente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dell'Allegato A della delibera 664/06/CONS potrà esercitare in conformità alle disposizioni normative in materia di contratti a distanza, anche il diritto di recesso nelle forme e modalità ivi previste, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'attivazione del Servizio, anche in caso di recesso dalle Offerte/Opzioni, dandone comunicazione scritta a Telecom Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'indirizzo che verrà indicato dal Servizio Clienti 191.

### **Articolo 20**

#### **Risoluzione contrattuale**

Trascorsi 15 giorni dalla data di sospensione del Servizio, determinatasi per qualsiasi causa, Telecom Italia può risolvere di diritto l'abbonamento, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo lettera raccomandata o via PEC ai sensi dell'art. 1454 c.c.. In tal caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli importi dovuti relativamente al Servizio fruito fino alla data dell'avvenuta risoluzione e l'importo indicato nel Profilo Commerciale, a fronte dei costi sostenuti da Telecom Italia per le prestazioni di disattivazione. Telecom Italia si riserva la facoltà di cedere a società terze tutte le somme di cui sia rimasta creditrice all'atto della cessazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1264 c.c..